



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro

DECRETO ex art. 415 e 127 ter c.p.c.

Il Giudice del Lavoro,

letto il ricorso ex art. 414 c.p.c.;

avente ad oggetto: Altre ipotesi

rilevato che, in considerazione delle questioni trattate nel presente giudizio e degli incumbenti previsti, la prima udienza può essere celebrata con la modalità della trattazione scritta

ASSEGNA

termine perentorio alle parti per il deposito di note sino al 8.6.2024

Avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima la scadenza del termine per note di cui sopra a pena di decadenza delle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c..

Manda il ricorrente a notificare il ricorso e il presente provvedimento alla controparte entro i termini di legge.

Visto l'art.151 c.p.c.

AUTORIZZA

Parte ricorrente a notificare il ricorso ai controinteressati mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero della Istruzione e del Merito

DISPONE

che parte ricorrente depositi prova della notificazione di ricorso e decreto almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui sopra

che nelle note depositate le parti diano atto della pendenza di trattative per un bonario componimento della controversia, precisando se sia stato o meno raggiunto un accordo tra le parti o se necessitano di un differimento per ulteriormente coltivare le trattative;

AVVERTE

che, previa verifica della rituale costituzione, il provvedimento decisivo necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note, termine da considerarsi data di udienza a tutti gli effetti;



che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;

che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Busto Arsizio, 14.3.2024

Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Franca Molinari

